



REGOLAMENTO COMUNALE SUI SERVIZI NON ESSENZIALI CON CONTRIBUTO DA PARTE DELL'UTENZA

Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 27/09/2010

INDICE

- Articolo 1 Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 Prestazioni escluse
- Articolo 3 Individuazione prestazioni soggette a contributo
- Articolo 4 Criteri per la determinazione del contributo da parte degli utenti
- Articolo 5 Istruttoria della domanda
- Articolo 6 Pagamenti
- Articolo 7 Esenzioni
- Articolo 8 Trattamento dei dati personali
- Articolo 9 Destinazioni degli introiti
- Articolo 10 Norme transitorie e finali

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 43, comma 4, della legge n. 449 del 27.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, individua i criteri e le modalità per stabilire:

- a) le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo all'utente;
- b) l'ammontare del contributo richiesto.

Articolo 2 Prestazioni escluse

1. Le prestazioni non devono rientrare tra i servizi pubblici essenziali, come definiti dall'articolo 2 del C.C.N.L. 19.09.2002, regioni - autonomie locali.

Articolo 3 Individuazione prestazioni soggette a contributo

1. Le prestazioni erogabili all'utenza per le quali può richiedersi un contributo sono individuate con atto della Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.

2. Al fine di rendere note le condizioni alle quali l'utenza può usufruire delle prestazioni di cui al presente regolamento, viene annualmente predisposto un elenco delle prestazioni soggette a contributo con determinazione dell'importo del contributo stesso.

3. A tale elenco è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e con le forme ritenute, di volta in volta, più convenienti per assicurare la migliore conoscenza da parte di tutti i cittadini.

Articolo 4 Criteri per la determinazione del contributo da parte degli utenti

1. Il contributo a carico degli utenti per ciascuna tipologia di servizi è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento ai costi sostenuti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

2. Qualora per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze, il servizio non possa essere effettuato o, se già iniziato, portato a compimento, l'importo da addebitare è limitato all'importo delle spese sostenute dall'amministrazione per la parte del servizio

effettivamente reso, senza diritto ad alcun tipo di indennizzo a favore del richiedente per il servizio non svolto.

Articolo 5 Istruttoria della domanda

1. I soggetti pubblici o privati richiedenti i servizi di cui al presente regolamento devono inoltrare una specifica domanda al responsabile del servizio interessato, di norma, almeno 30 giorni prima della prestazione.
2. I servizi competenti cureranno la predisposizione di apposita modulistica comprensiva dell'indicazione del contributo dovuto da pubblicarsi sul sito internet del Comune.

Articolo 6 Pagamenti

1. I contributi a carico dell'utenza per le prestazioni di cui al presente regolamento devono essere versati anticipatamente all'espletamento delle stesse.
2. L'importo versato deve essere comprovato mediante rilascio di idonea documentazione.
3. In caso di mancato pagamento, la prestazione non viene effettuata.
4. Nel caso in cui il contributo non possa essere versato anticipatamente, trattandosi ad esempio di prestazione oraria non preventivamente quantificabile, lo stesso deve essere versato per il 50% dell'importo presunto, in acconto, prima della prestazione ed il saldo deve essere versato entro 10 giorni dall'espletamento della prestazione stessa, su richiesta scritta del servizio competente.

Articolo 7 Esenzioni

1. Nel caso sussistano motivi di interesse pubblico, la Giunta Comunale, con proprio atto, ha facoltà di esonerare in tutto in parte dal pagamento dei contributi previsti dal presente regolamento.

Articolo 8 Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Articolo 9

Destinazione degli introiti

1. I ricavi delle prestazioni con contributo degli utenti possono essere destinati, nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali al momento vigenti, all'incentivazione della produttività.

2. Devono, in ogni caso, essere rispettati i vincoli normativi e le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e della spesa per il personale.

Articolo 10

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.